



Norme generali per l'esportazione di prodotti alimentari e prodotti alcolici in Germania (Ottobre 2007)

1 Regime d'importazione e legislazione

Il regime d'importazione in Germania è quello previsto dalla normativa comunitaria e la legislazione tedesca è praticamente omogenea a tale normativa. Prodotti alimentari, caffè, vini ed alcolici italiani possono essere liberamente importati in Germania purchè siano stati prodotti e commercializzati secondo quanto è prescritto dalla normativa CEE e da quella italiana che ne deriva.

1.1 Imposte per i prodotti alimentari, le bevande alcoliche ed il caffè

All'atto dell'introduzione sul territorio federale i prodotti alimentari, le bevande alcoliche ed il caffè sono soggetti alle seguenti imposte:

Prodotti alimentari:

7% di IVA (Umsatzsteuer)

Vini tranquilli e vini spumanti:

19% di IVA (Umsatzsteuer)

I vini spumanti in bottiglia da 0,75 e vini in bottiglie con tappo a fungo sono soggetti al pagamento di una tassa di € 136/hl, cioè € 1,02/bottiglia (Schaumweinsteuer)

Superalcolici:

19% di IVA (Umsatzsteuer)

€ 1.303,00 diritto di accisa (Verbrauchssteuer nach dem Branntwein-Monopolgesetz)
per ogni ettolitro di alcole puro

Caffè:

7% di IVA (Umsatzsteuer)

€ 2,19 diritto di accisa per ogni chilo di caffè

Queste tasse sono esigibili nel paese membro di destinazione, cioè vengono pagate dall'importatore.



1.2 Documentazione

I documenti che dovranno accompagnare i prodotti soggetti ad accisa sono:

1. **fattura** (in quattro copie) con: numero di accisa e di partita IVA del mittente, numero di accisa e di partita IVA del destinatario, denominazione del prodotto, numero delle confezioni/bottiglie per cartone, gradazione alcolica in % vol., contenuto del recipiente espresso in g. o kg./litri o cl.,
2. **documento T2** emesso dalla casa di spedizione, solo per il transito per la Svizzera
3. per i prodotti soggetti ad accisa: **documento DAA**: Partita IVA e Codice di accisa del destinatario

L'autorità doganale tedesca si riserva il diritto di effettuare prelevamenti a campione da sottoporre al controllo degli istituti ufficiali di analisi; in condizione di normalità è sottoposto al controllo un campione pari al 5 % delle partite. Non ha alcuna importanza se il prodotto è confezionato o sfuso.

1.3 Per i vini in particolare:

Secondo la direttiva 92/12 relativa al regime generale dei prodotti soggetti ad accisa è richiesto per i prodotti soggetti ad accisa il "documento amministrativo di accompagnamento". Se il vino non è accompagnato dal "documento amministrativo di accompagnamento" (aziende con una produzione inferiore a 1000 hl di vino sono esentate dall'obbligo di utilizzare il documento DAA), sulla fattura commerciale dovranno essere indicati:

1. Mittente (ditta, indirizzo, Partita IVA, n. Accisa)
2. Destinatario (ditta, indirizzo, Partita IVA, n. Accisa)
3. Numero della fattura
4. Numero del libro uscite vini del mittente
5. Volume delle bottiglie
6. Numero totale delle bottiglie e numero di bottiglie per cartone
7. Tipo di vino (Vino DOC oppure Vino da tavola; vino rosso, bianco, rosato)
8. Contenuto in alcole del vino in % vol.

Nel caso che una di tale indicazione sia mancante, tutta la spedizione sarà sottoposta a prelevamenti a campione per controlli da parte degli istituti ufficiali di analisi.

Aspetto molto importante è quello relativo all'etichettatura, materia stabilita in sede CEE, la quale prevede che le menzioni obbligatorie siano riportate in una delle lingue ufficiali della comunità; pertanto è sufficiente l'italiano.



Dichiarazione dei solfiti nei vini

L'attuazione della direttiva europea 2003/89 nell'ambito del vino è stata stabilita nel regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, pubblicato il 19 novembre 2004. L'articolo 1 capoverso 1b) precisa che per l'etichettatura dei vini devono essere utilizzate le indicazioni seguenti: "Contiene solfiti", "contiene anidride solforosa" o "contiene biossido di zolfo", in tedesco "Enthält Sulfite" o "Enthält Schwefeldioxid". Di conseguenza tutti i vini provenienti dalla Comunità europea che contengono più di 10 mg di solfiti e prodotti dopo il 25 novembre 2005 dovranno essere sistematicamente provvisti di questa dichiarazione.

La direttiva 2003/89/CE relativa all'etichettatura rende obbligatoria questa dichiarazione dal 25 novembre 2005.

Le capacità dei recipienti ammesse per i vini da mensa (da tavola e DOC/DOCG) sono: Capacità CEE: 0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75-1 - 1,5 - 3 – 5 – 6 – 8 – 9 - 10 litri.

Per i vini spumanti: 0,125 - 0,2 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 – 4 – 5 – 6 – 9 litri.

1.4 Per i prodotti alimentari in particolare:

Le etichette destinate alla distribuzione di confezioni pronte nella RFT possono essere riportate in diverse lingue devono però riportare in ogni caso i dati in lingua tedesca.

Da collocare sulla parte frontale della confezione:

Denominazione del prodotto	- ben visibile, in base alle norme CEE e in base al regolamento tedesco dei contrassegni
Peso/misura delle confezioni	- Misure in base alle quantità stabilite dal regolamento tedesco degli imballaggi Misure delle scritte/quantità del contenuto 5 – 50 g/ml 2 mm 50 – 200 g/ml 3 mm 200 – 1000 g/ml 4 mm oltre 1000 g/ml 6 mm - simbolo e (Marchio di controllo per la taratura dell'impianto di confezionamento)
MHD	- Durata minima di conservazione (nel caso di conservazione fino a 3 mesi i dati vanno messi per giorno, mese, anno –



per conservazione per più di 3 mesi e meno di 18 mesi i dati vanno messi per mese ed anno)

Anche collocabili su altri lati/sul retro della confezione:

- | | |
|--|--|
| Elenco degli ingredienti | - Indicazione degli ingredienti – in senso decrescente della percentuale degli ingredienti
Nel caso dell'indicazione di una materia prima dominante è necessario indicare nell'elenco degli ingredienti il contenuto dello stesso espresso in g. |
| Nome | - del produttore, confezionatore o distributore con indirizzo postale |
| Indicazione del lotto di produzione
altre indicazioni | - Data di scadenza (MHD) o codice interno
- Ad es. istruzioni per la cottura, ricette, analisi dei valori nutrizionali o menzioni riferite alla qualità non prescritte dal diritto CEE o dal regolamento tedesco dei contrassegni. Le analisi dei valori nutrizionali si riferiscono a 100 g. o ml calcolati in kJ o in kcal. |

Informazioni sulla realizzazione di una etichetta per prodotti particolari possono essere richieste all'ufficio ICE di Düsseldorf.

2 Il 'Pfandsystem' tedesco

Deposito cauzionale per lattine ed altri imballaggi usa e getta

Con il 1° maggio 2006 è stata creato un sistema unico per la gestione del deposito cauzionale sui recipienti monouso.

Vi riportiamo di seguito l'indirizzo della società che gestisce il sistema:

DPG Deutsche Pfandsystem GmbH, Luisenstr. 46, 10117 Berlin

Tel. 030/8009740, Fax 030/800974111, email: info@dpg-pfandsystem.de

La tariffa unica per l'iscrizione si aggira tra i 150 e i – 33.000 € + IVA tedesca a seconda della quantità di merce commercializzata (da 0,8 milioni di unità fino a 50 milioni di unità) in un'anno, il costo base annuo per la partecipazione al sistema è di 1.000 € + IVA tedesca (fino 15 milioni di unità annue) e di 3.000 € + IVA tedesca per unità annue eccedenti i 15 milioni.

Ulteriori informazioni e moduli di adesione sono disponibili sulla pagina web della DPG : www.dpg-pfandsysteme.de.



3 Informazioni sul “Punto Verde” in Germania

In Germania la legge sullo smaltimento di imballaggi prevede quanto segue:

Secondo il decreto sugli imballaggi (VerpackV del 28.8.1998) il distributore della merce (dalla produzione alla vendita all'ingrosso e al dettaglio) è obbligato a riprendersi indietro l'imballaggio di vendita senza alcuna ricompensa. Il distributore deve portare gli imballaggi di vendita in un luogo di recupero per il riciclaggio. Inoltre, il distributore è obbligato a farsi certificare l'operato da mostrare poi alle autorità tedesche competenti.

Il distributore può sgravarsi da tale obbligo, fornendosi di un sistema di riciclaggio dei rifiuti dopo il consumo. Questi tipi di sistemi vengono offerti dalla ditta Duales System Deutschland (DSD) che utilizza come marchio il punto verde.

Sul sito internet www.gruener-punkt.de è a disposizione materiale in italiano (contratto per l'uso del marchio, ecc.) e nome, indirizzo mail e numero telefono degli interlocutori per richieste e spiegazioni in italiano.